

Allegato " " al numero
di Racc.

di Rep. e numero

Statuto
della Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica-
ETS denominata
"Abies - Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli artt. 35 e segg. d.lgs. 3 luglio 2017, (il "Codice del Terzo Settore" d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa del Consiglio Direttivo in forma di associazione riconosciuta l'associazione di promozione sociale denominata **"Abies - Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica"** o, in forma abbreviata **"Abies - APSSD"** (d'ora innanzi "l'Associazione"). Ove il contesto lo richieda la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La sede della Associazione è stabilita nel comune di Gangi (PA) in Via Porte Di Conte N. 6.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali, e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2,3,4,9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione di beni e servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni e servizi.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in genere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla montagna e outdoor in generale (escursionismo, arrampicata sportiva, percorsi avventura, ecorunning, orienteering, canyoning);

promuovere e sviluppare l'attività turistica, dando ai propri associati la possibilità di partecipare ad Agri-Campeggio organizzati e gestiti dall'Associazione, o da terzi, campeggiando all'aria aperta;

organizzare corsi di formazione per la cura e la salvaguardia dei boschi e del patrimonio ambientale in genere, valorizzando e promuovendo le risorse ambientali e culturali;

qualificare ed innovare i servizi e le attività per accrescere il livello di fruibilità del patrimonio ambientale e culturale;

organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

gestire piscine, immobili e impianti sportivi e polivalenti, propri o di terzi, adibiti a palestre, parchi, campi e strutture sportive di vario genere (parchi avventura, parchi tematici e parchi culturali);

organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche;

esercitare, in via marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

partecipare attivamente all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;

gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

promuovere attività di educazione ambientale ed iniziative per la valorizzazione eco-turistica delle risorse naturali;

promuovere, organizzare seminari di studio, convegni e ricerche socio economiche per sensibilizzare le istituzioni e la collettività alle tematiche inerenti lo scopo sociale.

servizi sociali in risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento. In relazione a ciò la APS può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;
- attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi;

T servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo

libero degli anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, quali centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;

realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emendate nella materia;

palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche

- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;

servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;

- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; la cura e l'assistenza dei malati psichici e mentali;

servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;

- Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;

- la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate.

servizi sociali in risposta ai bisogni di persone anziane e comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. In relazione a ciò la APS può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- centri diurni ed altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone anziane;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone anziane e dell'affermazione dei loro diritti;

servizi sociali ed educativi per bambini e minori anche in situazioni di svantaggio e di difficoltà:

- gestione di asilo nidi, scuole materne, ludoteche, strutture serali e di assistenza e custodia dei bambini nonché dei servizi ausiliari di collegamento;

- prestazioni anche a domicilio o presso centri di attività sportiva, di assistenza ed orientamento a bambini e a giovani con lo scopo di garantirne la cura, la salvaguardia e la sorveglianza, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;

- gestione di colonie estive per bambini e di attività di animazione e sperimentazione ricreativo-culturale;

- realizzazione di iniziative che consentono il rapporto organizzato tra la scuola ed il territorio e lo sviluppo del turismo sociale e scolastico;

servizi sociali a sostegno e tutela delle famiglie e della maternità:

- sostegno per gestanti, ragazze madri, donne vittime della violenza;

- attività per sostegno alla genitorialità;

servizi sociali in risposta ai bisogni di persone in situazioni di disagio mentale e sofferenza psichica:

- attività e servizi di riabilitazione;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- servizi domiciliari di assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso altre strutture di accoglienza nel territorio;

- attività di formazione e consulenza;

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

gestione di attività in tutti i servizi socialmente utili nei vari settori e nei confronti dell'amministrazione pubblica;

attività finalizzate alla prevenzione e alla rimozione del disadattamento e del disagio sociale attraverso la realizzazione di servizi e di interventi mirati;

telesoccorso;

studi e ricerche nell'ambito sociale;

organizzazione di convegni e corsi di formazione per conto proprio e per conto terzi, ivi compresi gli Enti Pubblici, in materia sociale;

4.2. Inoltre, l'associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per la progettazione, la ricerca, la gestione e la realizzazione dei progetti con supporto di natura professionale, relazionale e motivazionale di servizi attinenti lo scopo sociale dell'Associazione;

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per la progettazione e la gestione di corsi di formazione professionale e di qualificazione per operatori sportivi e non;

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico/privato e/o in concessione e/o attrezzato;

collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, socio culturali e socio ricreative;

organizzare e gestire colonie estive, campus, gite e stages formativi anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati;

acquistare o chiedere in concessione beni immobili o di proprietà del demanio per l'incremento e lo sviluppo di attività attinenti lo scopo sociale;

organizzare e gestire centri sociali per conto di Enti Pubblici e privati;

gestire e organizzare per conto di Enti Pubblici e Privati ricerche, convegni, mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale dell'Associazione;

effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

richiedere tutte le provvidenze pubbliche e private per raggiungere i fini sociali;

partecipare in altre istituzioni o imprese sia come socio che come partner;

beneficiare di contributi pubblici e privati;

svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

4.3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.

Articolo 5) Volontari e Lavori Dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6) Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Titolo II - Associati

Articolo 7) Definizione dell'Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, i soggetti che

hanno deliberato l'adozione del presente Statuto nonché i soggetti che, secondo lo Statuto o la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- Associati Ordinari, i quali sono i membri diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause previste dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

8.2. E' fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 35, comma 4, del CTS.

Articolo 9) Diritti ed Obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso essa:

- sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne definitive per reati penali ritenuti incompatibili con i principi ed i criteri ispiratori della Associazione.;
- sia presentata da un soggetto che non dia adeguate garanzie di onorabilità e di rispondenza ai principi che ispirano l'Associazione.

10.3. L'Organo preposto all'esame, all'approvazione e/o al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni la deliberazione del Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda o, nel caso sopra previsto al punto 10.5, dalla scadenza del suddetto di dieci giorni.

10.9. Il Consiglio Direttivo deve iscrivere ciascun Associato nell'apposito Libro degli Associati. La regolare tenuta del Libro

degli Associati è affidata al Consiglio Direttivo.

10.10. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda, alle modalità per il loro esame ed alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui Domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata al momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata con avviso di recapito o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta impugnazione innanzi al Collegio Arbitrale:

- il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

- nel caso di non accoglimento della impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

- nel caso di accoglimento della impugnazione, cessa l'eventuale sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale si stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

12.7. L'esclusione dell'Associato è annotata nel Libro degli Associati a cura del Consiglio Direttivo.

Titolo III - Patrimonio ed Entrate

Articolo 13) Patrimonio Iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia le sue attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata ad incrementi del suo Patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta Fondi e Ricezione di Finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e/o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso minimo previsto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso minimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto

percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione da parte degli Associati non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di Apporti e Versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e della Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del Patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto degli apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di acquisiti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del Patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di Distribuzione

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni Destinati ad uno Specifico Affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare; in tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Titolo IV - Sistema di Amministrazione e Controllo (Governance)

Articolo 22) Organi dell'Associazione

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Segretario");
- Il Tesoriere;
- il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi Generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

24.2. L'Assemblea, inoltre:

- delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente e il tesoriere;
- nomina quando obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno l'organo di controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il revisore legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva ogni regolamento fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del consiglio direttivo la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento la liquidazione dell'associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuito alla sua competenza dallo statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Palermo.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione si di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'Avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- agli Associati agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

- ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente comunicati.

25.5. Qualora il numero degli Associati superi 2.000 unità l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'assemblea, da un altro membro del consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

26.2. Il Presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza virgola che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo avere svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;

- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

27.4. Ogni associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del consiglio direttivo, membro dell'organo di controllo, revisore legale o dipendente dell'associazione punto il delegato non può ricevere più di 5 deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti virgola in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi all'oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'associazione non abbia più di 20) associati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati in tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di

un'apposita segreteria di Presidenza virgola di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti virgola di regolare lo svolgimento dell'adunanza virgola di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- In ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze virgola in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; Detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi di assembleari;

- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentita ai partecipanti agli intervenuti la visualizzazione di documenti inerenti lo svolgimento dei lavori assembleari;

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

27.11. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali nuove normative di futura emanazione che consentano modalità meno restrittive di quelle sopra disciplinate riguardo allo svolgimento dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- nominare scegliendolo tra i consiglieri il segretario e disporre la revoca;

- nominare ove lo ritenga opportuno il comitato esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

- gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;

- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione;

- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;

- deliberare in ordine all'esclusione degli associati;

- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo comune;

- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. il consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque membri a un massimo di nove membri consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina consigliere, a Presidente, Vicepresidente,

Segretario, Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

30.2. In via straordinaria l'Assemblea può riconoscere a favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse un compenso nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 31) Durata della Carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre fare luogo alla sua rielezione.

31.3. in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo virgola di un consigliere, il consiglio direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

31.4. I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dall'organo di controllo.

32.2. La convocazione è effettuata a mezzo avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il consiglio direttivo è comunque è validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che abbiano un valore pari o superiore ad euro 10.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del consiglio direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il consiglio direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi virgola e contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e

i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti virgola di regolare lo svolgimento dell'adunanza virgola di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - in ogni luogo audio video collegato si predisponga il foglio delle presenze virgola in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
 - sia consentito agli intervenuti e aventi diritto di visionare ed esaminare eventuale documentazione afferente le materie da trattare.
- 33.9. E' comunque fatta salva l'applicazione di norme di nuova emanazione che introducano modalità più semplificate e agevoli riguardo alle riunioni da svolgere in più luoghi audio video collegati, rispetto a quelle sopra previste.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28, CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due consiglieri.

35.2. il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite e procure *ad acta ad negotia e ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della associazione.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- Effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario o opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle

proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o da opportune per l'amministrazione dell'associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro verbali del comitato esecutivo e del libro degli associati.

Articolo 38) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale è composto da un controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali; Oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; Oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materia economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale è composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi o almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al registro dei revisori legali; Oppure:
- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; Oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un controllore supplente) o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Art. 40) Ineleggibilità e Decadenza dei Membri dell'Organo di

Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e virgola se eletti decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Associazione;

- coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;

- coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdono tali loro qualità.

Articolo 41) Durata in Carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e Funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'organo di controllo:

- vigila sul rispetto della Normativa Applicabile e dello Statuto;

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione;

- vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 231 del 2001 e s.m.i. qualora applicabili;

- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come particolare riguardo alle norme di quegli articoli 5,6, 7 e 8 del CTS;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;

- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'organo di controllo) ad atti di ispezione e sorveglianza, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo.

42.3. Il collegio dei controllori è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori.

42.4. La convocazione effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco della materia trattare.

42.5. L'avviso di convocazione spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del collegio dei controllori.

42.7. il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso

di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del collegio dei controllori più anziano in età.

42.8. Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio dei controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. la dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del collegio di controllori.

42.11. non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il collegio dei controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del collegio dei controllori. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e programmare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio video collegato si predisponga il foglio delle presenze virgola in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito agli intervenuti di poter visionare eventuale documentazione inerente la riunione da svolgere;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio barra video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

42.13. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali norme di nuova emanazione che prevedano modalità più semplici e agevoli relativamente alle riunioni da svolgere in luoghi distanti o contigui audio-video collegati rispetto alla disciplina sopra dettata.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. I componenti dell'Organo di Controllo, qualora esercitino anche la funzione della revisione legale, hanno diritto ad un compenso per l'opera prestata. Il compenso deve essere stabilito all'atto della nomina. In ogni caso il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze richieste e comunque non può essere superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 44) Esercizio della Funzione di Revisione Legale

44.1. La funzione di revisione legale esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Titolo V - Bilanci, Libri e Scritture

Articolo 46) Esercizi Associativi

46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio d'Esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Bilancio Sociale

48.1. Per ogni esercizio sociale è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture Contabili

49.1. L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 50) Libri dell'Associazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri Libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

50.2. il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto che disciplinano il libro degli associati. il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni associato il quale può estrarne copie.

50.4. il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti libri e l'estrazione di copia da essi.

50.5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

50.6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo è tenuto a cura del comitato esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro del collegio dei revisori, i quali possono estrarne copia punto gli associati non hanno diritto di esaminare detto libro.

50.7. il libro di adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo gli associati e i consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI - Estinzione e Scioglimento

Articolo 51) Devoluzione del Patrimonio

51.1. in ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio ed evoluto previo parere positivo dell'ufficio di quell'articolo 45 comma uno del CTSE fatta salva ogni diversa destinazione imposto dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52) Clausola Compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso,

deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Palermo.

52.3. L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia ove l'associazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.